

ORDINANZA 2/2016/OLB

**IL DIRETTORE AEROPORTUALE SARDEGNA
COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI OLBIA**

VISTI gli artt. 687 – 691bis - 705 - 718 – 792 - 1174 – 1235 – 1236 del Codice della Navigazione;

VISTO il D. Lgs. 250/1997 con il quale l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è subentrato nelle attività precedentemente esercitate dalla Direzione Generale per l'Aviazione Civile (DGAC);

VISTO l'art. 2, comma 3, del D.L. 237/04, convertito in Legge 265/04 come modificato dal D. Lgs 09.05.2005 n. 96, che riforma la parte aeronautica del Codice della Navigazione;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 22197 del 23 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale l'Aeroporto di Olbia è stato affidato in esercizio e gestione alla Società GEASAR S.p.A;

VISTA l'istanza di Geasar S.p.A. del 17 luglio 2015 con la quale si richiedeva la verifica della sussistenza/permanenza dei presupposti che nel 1993 determinarono il rilascio dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Circoscrizione di Olbia con nota prot. 964/B 22 del 24 settembre 1993;

VISTA la nota prot. 118818 del 11 novembre 2015 (All. 1) con la quale si avviava il procedimento di revoca e/o decadenza della autorizzazione prot. 964/B 22 del 24 settembre 1993, che qui deve intendersi integralmente riportata;

CONSIDERATO che nessuna richiesta di accesso è pervenuta alla scrivente e che, pertanto, sia in considerazione degli inadempimenti della titolare dell'autorizzazione che per il mutamento delle condizioni iniziali, sono venuti meno i presupposti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione citata;

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini indicati nella nota di avvio procedimento;

RAVVISATA la necessità di provvedere



SENTITI gli Enti di Stato;

ORDINA

ARTICOLO 1

La decadenza dell'autorizzazione prot. 964/B 22 del 24 settembre 1993 e per l'effetto dispone la chiusura della porta che consente l'accesso dall'area di pertinenza degli immobili utilizzati da INPS e INAIL e meglio descritti nella documentazione planimetrica e fotografica allegata; al demanio aeroportuale.

ARTICOLO 2

Sono a carico della società di gestione Geasar S.p.A., in considerazione degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione totale aeroportuale (D.M. n. 22197/2004, e successive modifiche ed integrazioni), le spese derivanti dal presente provvedimento.

ARTICOLO 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili dei danni che potranno derivare a persone, aeromobili e cose in conseguenza alle loro azioni ed omissioni.

ARTICOLO 4

La presente Ordinanza entrerà in vigore con la pubblicazione sul sito internet di Geasar S.p.A. L'ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul sito di ENAC ed affisso all'albo del Comune di Olbia.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Olbia, lì 16 maggio 2016

Avv. Marco Di Giugno